

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1648-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1982

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694,
recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanzia-
mento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria
nel settore bieticolo-saccarifero

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame tende alla conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

Dalla relazione del Governo si evince che lo scopo primo del decreto-legge n. 694 citato è quello di far fronte all'urgente necessità di assicurare la continuità della Cassa conguaglio zucchero e pertanto la corresponsione delle contribuzioni al settore bieticolo-saccarifero e degli aiuti alla produzione nazionale, anche e soprattutto perchè tali forme di agevolazione debbono essere adeguate al giudicato della Corte di giustizia CEE la quale, con sentenza n. 73/79 del 21 maggio 1980, ha ritenuto illegittimo il sistema finora seguito dal nostro Paese.

Si trattava quindi di trovare un modo di reperimento dei mezzi finanziari diverso da quello esistente, che colpiva con un sovrapprezzo sia lo zucchero nazionale (agevolato), sia lo zucchero importato (non agevolato), creando così, secondo la Corte, una diversità di trattamento tra prodotto interno e prodotto importato.

È invece compatibile con la normativa comunitaria, precisa nella citata sentenza la Corte di giustizia, un sistema di agevolazioni derivante direttamente da entrate erariali, iscritte in bilancio quale gettito di una imposta a favore dell'erario.

Ecco perchè il Governo, con il provvedimento in esame, propone un'azione di manovra fiscale in materia di IVA (art. 1) e di imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine (art. 2).

Con le entrate derivanti dalla suddetta manovra fiscale si provvederà anche al ripianamento del disavanzo della Cassa conguaglio, assegnando per l'anno 1982 la somma di lire 28 miliardi (art. 4).

La manovra fiscale prevede (art. 1) l'aumento dell'aliquota dell'IVA per gli zuccheri di barbabietola e di canna dal 2 per cento all'8 per cento, raggiungendo altresì lo scopo di livellare all'8 per cento l'aliquota dell'IVA su ogni tipo di zucchero ed equiparando il trattamento fiscale dello zucchero a quello dei prodotti del settore dolciario, nel quale lo zucchero trova il suo impiego principale.

La manovra fiscale prevede ancora il ritocco in aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine da lire 33 a lire 88,18 per chilogrammo.

Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge di cui trattasi, al primo comma, statuisce che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite in lire 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe ed in lire 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Il secondo comma dell'articolo 2 sopprime le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine già esistenti in materia di zucchero e di glucosio variamente impiegati.

Da ciò deriva annualmente un maggior gettito, stimato per il 1981 in lire 230 miliardi, che si aggiunge all'entrata attuale valutata in circa lire 80 miliardi.

La Cassa conguaglio è autorizzata a provvedere (art. 3) alla corresponsione, a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1981-82, ai bieticoltori ed alla industria di trasformazione della barbabietola, degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria; aiuti che vengono stabiliti in lire 202 miliardi per la campagna 1981-82. Le modalità di erogazione di detti aiuti debbono essere fissate dal CIP e dal CIPE.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alcune perplessità sono sorte in sede di discussione del provvedimento in esame davanti la Commissione, espresse soprattutto dai senatori del Gruppo comunista, sia per un temuto probabile aumento del prezzo dello zucchero, sia perchè gli aumenti delle imposte IVA e di fabbricazione penalizzano il consumatore ed hanno effetti inflazionistici.

Il rappresentante del Governo, in proposito, ha precisato che il provvedimento è necessario ed urgente per l'allineamento a quanto statuito dalla Corte di giustizia della

CEE e che, in merito a nuovi aumenti di prezzo del prodotto, quello disposto con deliberazione CIP in data 2 dicembre 1981 ha già tenuto conto di quanto prevede il decreto-legge n. 694.

Si dà atto dei pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 5^a, 9^a e 10^a.

La Commissione a maggioranza (si sono pronunciati in senso contrario i senatori del Gruppo comunista) propone l'approvazione del disegno di legge in esame.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

17 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il testo del decreto-legge, esprime parere favorevole in ordine alle modalità di copertura previste per l'anno finanziario 1982.

Esprime invece forti riserve sulla formulazione dell'articolo 5, secondo comma, inidonea a garantire un'effettiva copertura per gli anni successivi al 1982. Si raccomanda pertanto alla Commissione di studiare una diversa formulazione che garantisca la copertura con maggiori entrate effettive da verificare in modo puntuale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1981.

Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e nel contempo di provvedere al finanziamento degli aiuti nazionali di adattamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni di zucchero, di cui al numero 35 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrainposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a lire 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a lire 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963,

n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, sono soppresse.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.

Art. 3.

La Cassa conguaglio zucchero, a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1981-82, è autorizzata a provvedere alla corresponsione ai bieticoltori ed alla industria di trasformazione della barbabietola degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero è autorizzata nel limite di lire 202 miliardi ed i criteri di erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimento CIP.

I limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui al precedente primo comma e di eventuali altre misure a favore del settore sono stabiliti per le campagne seguenti con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le assegnazioni dei fondi alla Cassa conguaglio zucchero per il pagamento degli aiuti di cui al precedente primo comma sono effettuate in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 1982.

Art. 4.

Per il ripianamento del disavanzo della Cassa conguaglio zucchero maturato al 30 giugno 1981, stimato in lire 60,5 miliardi, può provvedersi, a decorrere dall'anno 1982, a valere sul maggior gettito derivante dalle misure fiscali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto una volta assicurata l'assegnazione alla stessa Cassa delle somme necessarie per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Per l'anno 1982 per lo scopo di cui al precedente comma è autorizzata una prima assegnazione nel limite di lire 28 miliardi.

Art. 5.

La complessiva somma di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e al secondo comma del precedente articolo 4, valutata sino ad un massimo di lire 230 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1981 e, per la residua somma, nell'anno finanziario 1982.

Lo stanziamento per gli anni successivi sarà annualmente determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e, relativamente agli aiuti di cui al primo comma del precedente articolo 3, sulla base della delibera del CIPE prevista dal penultimo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per gli anni 1981 e successivi si provvede con i proventi derivanti dalle misure fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
ANDREATTA — MARCORÀ — BARTOLO-
MEI.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA